

INDICE

SEZIONE 1:

TESTO D.M. 37/08, INTERPRETAZIONI E CHIARIMENTI

pag. 08

SEZIONE 2:

VALUTAZIONE DELLA CASISTICA E INDIVIDUAZIONE DELLA SCHEDA ESPLICATIVA CORRISPONDENTE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.M. 37/08 DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI

pag. 19

● Impianti elettrici – Schema di flusso

pag. 20

-scheda A.1 (pag. 30)

-scheda A.2 (pag. 31)

- IMPIANTI ELETTRICI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA

pag. 32

- ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE AI VV.F (DPR 151/2011)

pag. 33

-scheda A.3 (pag. 36)

-scheda A.4 (pag. 37)

-scheda A.5 (pag. 38)

-scheda A.6 (pag. 39)

-scheda A.7 (pag. 40)

-scheda A.8 (pag. 41)

-scheda A.9 (pag. 42)

-scheda A.10 (pag. 43)

● Impianti radiotelevisivi, antenne, altri impianti elettronici in genere

pag. 21

-scheda B.1 (pag. 44)

-scheda B.2 (pag. 45)

● Impianti riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese opere di evacuazione prodotti della combustione, delle condense, e ventilazione ed aerazione dei locali – Schema di flusso

pag. 22

-scheda C.1 (pag. 46)

-scheda C.2 (pag. 47)

-scheda C.3 (pag. 49)

-scheda C.4 (pag. 50)

-scheda C.5 (pag. 51)

-scheda C.6 (pag. 52)

-scheda C.7 (pag. 53)

-scheda C.8 (pag. 55)

-scheda C.9 (pag. 56)

-scheda C.10 (pag. 57)

● impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie – Schema di flusso

pag. 25

-scheda D.1 (pag. 58)

● impianti gas, evacuazione prodotti della combustione, aerazione dei locali – Schema di flusso

pag. 26

-scheda E.1 (pag. 59)

-scheda E.2 (pag. 60)

● impianti ascensori e montacarichi – Schema di flusso

pag. 27

-scheda F.1 (pag. 61)

● impianti di protezione antincendio

pag. 28

- scheda G.1 (pag. 62)
- scheda G.2 (pag. 63)
- scheda G.3 (pag. 64)
- scheda G.4 (pag. 65)

SEZIONE 3:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DI.CO.) E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI).
QUANDO E COME VANNO COMPILATE

- DI.CO (imprese installatrici) pag. 68
- DI.RI. (imprese non installatrici) pag. 70
- DI.RI. (libero professionista) pag. 75
- DI.RI. (mod. VVF per impianti a gas) pag. 77

SEZIONE 4:

VALUTAZIONE DELLA CASISTICA E INDIVIDUAZIONE DELLA SCHEDA ESPLICATIVA
CORRISPONDENTE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.M. 37/08 SU DI.CO. E
I SUOI ALLEGATI, DI.RI., PROGETTO

- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione energia elettrica pag. 80
- impianti protezione scariche atmosferiche pag. 83
- automazione porte, cancelli, barriere pag. 84
- impianti radiotelevisivi, antenne, altri impianti elettronici in genere pag. 85
- impianti di climatizzazione invernale, riscaldamento pag. 86
- impianti di climatizzazione o condizionamento estivo, refrigerazione pag. 88
- sistemi di produzione acqua calda pag. 90
- impianti sanitari di qualsiasi natura e specie pag. 91
- impianti per la distribuzione e l'utilizzo di gas di qualsiasi tipo pag. 92
- opere di evacuazione dei prodotti della combustione pag. 93
- opere di ventilazione ed aerazione dei locali pag. 94
- ascensori, montacarichi, scale mobili e simili pag. 95
- idranti antincendio pag. 96
- apparecchi di rilevamento antincendio pag. 97

Lavori di nuova installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento,
per cui è sempre obbligatoria la progettazione da parte di un Professionista
iscritto ad un Albo professionale

pag. 98


Note importanti sul progetto

pag. 100

SEZIONE 5:

ALLEGATI

- Impianti elettrici non soggetti a progettazione di cui al D.M. 37/08 pag. 102
- facoltà degli Enti di controllo e della Pubblica Amm.ne pag. 102
- schede normativa energetica (valide solo per la regione Piemonte) pag. 104



SEZIONE 1:

TESTO D.M. 37/08, INTERPRETAZIONI E CHIARIMENTI

D.M. n.37/2008**GLI ARTICOLI DEL DECRETO**

(testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)

NOTE INTERPRETATIVE**Art. 1: Ambito di applicazione**

1.1	Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.	- estensione del campo di applicazione a tutti gli edifici e non solo a quelli civili (solo per gli impianti elettrici era già estesa a tutti gli edifici).
1.2	<p>Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:</p> <p>a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;</p> <p>c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie</p> <p>e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p> <p>g) impianti di protezione antincendio.</p>	<p>- sono stati inseriti nella lettera a) "impianti per l'automazione di porte-cancelli-barriere" (anche se trattasi di macchina e non di impianto).</p> <p><i>N.B.: L'installatore di tali macchine (così come già per gli ascensori) deve essere abilitato, per gli impianti di cui all'art. 1.2.a. La Dichiarazione di Conformità riguarda la linea di alimentazione. Ai sensi della Direttiva Macchine occorre la marcatura CE della macchina stessa.</i></p> <p><i>Il progetto per la parte di automazione non è richiesto (come per gli ascensori)</i></p> <p>- gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono stati portati dalla lettera b) alla lettera a) in quanto trattasi di campo più elettrotecnico che non elettronico o antennistico.</p> <p>- sono stati inseriti alla lettera b) gli impianti di trasmissione e ricezione di segnali e dati.</p>
1.3	Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.	

Art. 2: Definizioni relative agli impianti

2.1	<p>Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;</p> <p>b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;</p> <p>c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4;</p> <p>d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;</p> <p>e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominali, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;</p>	
-----	---	--

D.M. n.37/2008**GLI ARTICOLI DEL DECRETO**

(testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)

NOTE INTERPRETATIVE**Segue Art. 2: Definizioni relative agli impianti**

- f)** impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- g)** impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h)** impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i)** CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- l)** UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

- gli impianti di autoproduzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici, di cogenerazione, gruppi elettrogeni, biogas, eolici, ecc.), fino a 20 kW, sono soggetti all'applicazione del D.M. 37/08, a condizione che vi sia collegato un impianto utilizzatore che consumi, almeno in parte, l'energia prodotta.

Art. 3: Imprese abilitate

- 3.1** Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.

E' necessario che tra l'Impresa ed il Responsabile Tecnico (sia Esso: Dipendente dell'Impresa o Persona esterna, anche in carica) vi sia una "atto formale" di conferimento ruolo.
N.B.: gli Artigiani devono essere Responsabili Tecnici della propria Impresa, in quanto gli stessi devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi dello Stato.

- 3.2** Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

- il Responsabile Tecnico delle Imprese può ricoprire tale figura (anche per più tipi di impianti: elettrici, termici, ecc.) in un'unica Impresa e non può svolgere altra attività continuativa (*Pur se non ancora a conoscenza di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero dell'Interno, si ritiene che un Libero Professionista non svolga un'attività continuativa*). Un'Impresa può avere più Responsabili Tecnici anche per uno stesso tipo di impianto.

- 3.3** Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.

- le Imprese installatrici che svolgono attività nel terziario, nel commercio, nell'industria, devono ora essere abilitate per l'installazione di tutti gli impianti che realizzano (e non solo per gli impianti elettrici), se ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/98.
N.B.: pur se non ancora a conoscenza di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero dell'Interno, si ritiene che:
- le Imprese già abilitate per gli impianti elettrici (art. 1.a L.46/90) siano automaticamente abilitate anche per gli impianti di automazione porte-cancelli-barriere

D.M. n.37/2008

GLI ARTICOLI DEL DECRETO

(testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)

NOTE INTERPRETATIVE

Segue Art. 3: Imprese abilitate

3.4	Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.	- le Imprese già abilitate per gli impianti di cui all'art. 1.b L.46/90, ma non in possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui all'art. 1.a L.46/90, debbano acquisire l'abilitazione per gli impianti di cui all'art. 1.a D.M. 37/08 per poter proseguire l'installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
3.5	Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'art. 4.	*Ai seguito di chiarimento interpretativo del Ministero dello Sviluppo Economico: possono ottenere l'abilitazione per gli impianti b-c-d-e-f-g negli edifici non civili, tutte le Imprese iscritte presso la C.C.I.A.A. che hanno già svolto la loro attività per uno o più impianti in ambienti non civili (risultante dalla visura di iscrizione C.C.I.A.A. o effettivamente dimostrabile)
3.6	Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11/06/1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla Legge 29/12/1993, n. 580, e successive modificazioni.	

Art. 4: Requisiti tecnico-professionali

4.1	<p>I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:</p> <p>a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno;</p> <p>c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), è di 2 anni;</p> <p>d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.</p>	<p>- per svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico senza alcuna esperienza lavorativa, è ora sufficiente la "laurea" (ex diploma di laurea o laurea breve, triennale) senza il bisogno di conseguire la "laurea specialistica" (quinquennale). N.B.: mentre la laurea (quinquennale) ante-riforma permetteva di svolgere attività di Responsabile Tecnico per tutti gli impianti, la laurea (triennale) e la laurea specialistica (quinquennale) post-riforma sono sottoposte a limitazioni in relazione al settore specialistico.</p> <p>- per svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico i diplomanti o qualificati di scuola secondaria, devono conseguire un inserimento di 2 anni (anziché 1) alle dirette e continuative dipendenze di un'Impresa del settore.</p> <p>- per svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico i Soggetti in possesso di titolo o attestato di formazione professionale, devono conseguire un inserimento di 4 anni (anziché 2) alle dirette e continuative dipendenze di un'Impresa del settore.</p>
4.2	I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a 4 anni.	<p>- Titolari-Soci-Collaboratori familiari possono acquisire i previsti requisiti professionali (legati al titolo di studio ed al periodo di inserimento) a condizione che la collaborazione tecnica sia continuativa.</p> <p>Indipendentemente dal titolo di studio, tali Soggetti acquisiscono i requisiti dopo 6 anni di collaborazione tecnica continuativa.</p> <p>L'Albo dei Responsabili Tecnici è decaduto.</p>

D.M. n.37/2008

GLI ARTICOLI DEL DECRETO (testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)		NOTE INTERPRETATIVE
Art. 5: Progettazione degli impianti		
5.1	<p>Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p>	<p>- nel D.M. 37/98 lo "schema dell'impianto realizzato" viene ora chiamato "progetto". Tale novità, strettamente formale e non sostanziale, lascia, di fatto, inalterati i ruoli di Professionista e Installatore. L'unica variante sostanziale è costituita dal fatto che "il progetto" (inteso come schema dell'impianto realizzato, negli impianti più semplici) è ora firmato nominativamente dal Responsabile Tecnico e non genericamente dall'Impresa.</p> <p><i>N.B.: sono esclusi dalla progettazione gli interventi di installazione, ampliamento, trasformazione, inerenti: ascensori (e pertanto, implicitamente, anche gli impianti di automazione quali porte-cancelli-barriere-ecc), impianti di cantiere, apparecchi per usi domestici</i></p> <p>- Nel caso in cui si abbia una potenza impegnata superiore a 6 kW è sempre obbligatorio il progetto di un Professionista.</p> <p>- La potenza (sotto la voce "potenza massima impegnabile") è ora un dato richiesto dalla Dichiarazione di Conformità e, nel caso di autoproduttore, va indicata la maggiore tra la potenza nominale complessiva autoprodotta e la potenza contrattuale.</p> <p><i>N.B.: in attesa di contratto, viene considerata la potenza di progetto per la quale l'impianto è stato dimensionato.</i></p> <p>- per gli impianti in: ambienti medici (o veterinari), a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione, il D.M. 37/08 non riporta più alcun limite di potenza; rimarcando di fatto che in tali ambienti il progetto di un Professionista è sempre obbligatorio.</p> <p><i>N.B.: in tali ambienti sarà necessario procedere con la progettazione dell'intera unità immobiliare, compresi gli ambienti "ordinari"</i></p> <p>- E' vietato e perseguibile in termini di legge la realizzazione di lavori senza la progettazione da parte di un Professionista ove questa sia richiesta.</p> <p>- E' inoltre obbligatorio far redigere un progetto da Professionista in tutti i casi in cui le Commissioni Tecniche di Vigilanza ne facciano eventuale richiesta.</p> <p><i>N.B.: per impianti elettronici si intendono, ad esempio: antincendio, antintrusione, TVCC, ecc.</i></p> <p>- Di fatto, ora, fatti salvi casi eccezionali, tutti gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) devono essere progettati da un Professionista</p> <p><i>N.B.: per quanto concerne la progettazione degli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, è palese (in quanto inserito nell'art. 5.2) che venga fatto riferimento alla progettazione da parte di un Professionista e non è riferita al "progetto" redatto dal Responsabile Tecnico dell'Impresa per gli interventi minori.</i></p> <p><i>N.B.: i naspi, per analogia di concetto, devono essere equiparati agli idranti nel conteggio che ne determinerà la necessità di progettazione o meno.</i></p>
5.2	<p>Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>a) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;</p> <p>b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;</p> <p>c) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;</p> <p>d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume > 200 m³;</p> <p>e) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;</p> <p>f) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frig./ora;</p> <p>g) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;</p> <p>h) impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p>	
5.3	<p>I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.</p>	

D.M. n.37/2008

GLI ARTICOLI DEL DECRETO (testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)		NOTE INTERPRETATIVE
Segue Art. 5: Progettazione degli impianti		
5.4	I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	
5.5	Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella Dichiarazione di Conformità.	<i>N.B.: il progetto così come variato in corso d'opera deve essere allegato alla Dichiarazione di Conformità (DI.CO)</i>
5.6	Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'art. 11.	E' fatto obbligo, nel caso siano previsti permessi di costruire o S.C.I.A, di depositare, presso lo sportello unico del Comune, il progetto del Professionista unitamente ai progetti edilizi. <i>N.B.:</i> -nel caso di permesso di costruire alcuni regolamenti edilizi comunali potrebbero prevedere, in forza del D.P.R. 380/01, la consegna del progetto sia esso redatto da Professionista sia redatto dall'Installatore. -nel caso di una S.C.I.A è sempre solo obbligatorio il deposito del progetto rilasciato dal Professionista, fatta eccezione per i casi in cui essa riguardi esclusivamente l'intervento su impianti elettrici; in tal caso, se non soggetti a specifica progettazione da parte di Professionista, viene depositato il progetto dell'Installatore.
Art. 6: Realizzazione ed installazione degli impianti		
6.1	Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.	Vengono ora chiaramente definite, a differenza di precedenti supposte contraddizioni tra la L.46/90 e il D.P.R. 447/91, le caratteristiche per ritenere adeguati gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo ante 13.03.1990. Essi devono essere dotati di: -sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto -protezione contro i contatti diretti
6.2	Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1989 e le relative modificazioni.	-protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30mA
6.3	Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.	<i>N.B.: gli impianti non ancora adeguati sono da considerarsi irregolari, anche se il DM 37/08 non ribadisce quanto contenuto nella L.46/90 e anche se la stessa L.46/90 è ora stata abrogata. L'irregolarità deriva dal fatto che il termine di adeguamento era fissato per il 31.12.98 (data antecedente l'abrogazione della L.46/90). La scadenza del 31.12.1998 può variare, da Regione a Regione e per i soli edifici scolastici, sino a non oltre il 31.12.09.</i>

D.M. n.37/2008**GLI ARTICOLI DEL DECRETO**

(testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)

NOTE INTERPRETATIVE**Art. 7: Dichiarazione di Conformità**

7.1	Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'art. 5.	Sono ritenuti "a regola d'arte" quegli impianti installati in conformità alle norme emesse dagli Enti di normazione dei Paesi Europei. <i>N.B.: In caso di interventi parziali la compatibilità con gli impianti esistenti deve essere espressamente citata sulla Dichiarazione di Conformità</i> E' ora fatto specifico richiamo all'obbligo di eseguire, preventivamente alla compilazione della DI.CO e della consegna dei lavori, le previste verifiche iniziali.
7.2	Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.	Viene ribadito il concetto che il progetto deve essere sempre presente sia che sia firmato dall'installatore che dal professionista iscritto all'Albo.
7.3	In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la Dichiarazione di Conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.	Sono ora previsti due moduli di Dichiarazione di Conformità: uno per le Imprese installatrici e uno per gli Uffici Tecnici Interni; quest'ultimo deve essere firmato dal Responsabile Tecnico interno dell'Impresa non installatrice (il dichiarante) e dal Legale Rappresentante dell'Impresa. Non vi è più l'obbligo, da parte dell'Impresa Installatrice, di inviare copia della DI.CO alla C.C.I.A.A. Copia della Dichiarazione di Conformità va inviata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di nuova installazione o modifica, allo Sportello Unico del Comune, che la invia alla C.C.I.A.A. <i>N.B.: se i locali hanno l'agibilità è l'Installatore a dover depositare la DI.CO; in caso contrario il Committente la consegna in sede di richiesta dell'agibilità.</i> Copia della DI.CO va inoltrata al Distributore di energia elettrica: -entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura (non necessario in caso di subentri o vulture), pena la sospensione della fornitura. -in sede di richiesta di aumento della potenza impegnata con interventi sull'impianto. - in sede di richiesta di aumento della potenza impegnata, per contratti ≥ 6 kW finali. <i>N.B.: in caso di impianti elettrici precedenti la data del 27.03.08 può essere presentata la Dichiarazione di Rispondenza. Oltre tale data non è più possibile rilasciare tale Dichiarazione.</i> Nel caso di ambienti di lavoro, la DI.CO. va presentata all'INAIL e all'A.R.P.A., congiuntamente alla denuncia di: impianto di messa a terra elettrica, impianto elettrico in zone con pericolo di esplosione, impianto di protezione dalla scariche atmosferiche. <i>-Ove obbligatorio il progetto firmato da Professionista non è necessario allegare lo schema dell'impianto. Negli altri casi lo schema dell'impianto coincide con il progetto.</i> - la Dichiarazione di Conformità, pur essendo intestata al Committente dei Lavori, conserva la propria integrale validità anche se vi è un cambio del Responsabile dell'impianto. Nel caso di ambienti di lavoro, la DI.RI. (per impianti antecedenti il 13.03.1990) può essere presentata all'INAIL in sostituzione della DI.CO.

D.M. n.37/2008**GLI ARTICOLI DEL DECRETO**

(testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)

NOTE INTERPRETATIVE**Segue Art. 7: Dichiarazione di Conformità**

		<p>- Nel caso di ambienti di lavoro, la DI.RI (per impianti compresi tra il 13.03.1990 ed il 27.03.08) può essere presentata all'INAIL congiuntamente alla denuncia di: impianto di messa a terra elettrica, impianto elettrico in zone con pericolo di esplosione, impianto di protezione dalla scariche atmosferiche.</p> <p>- Negli edifici non civili, per gli impianti non elettrici realizzati dopo il 13.03.1990, non è necessaria la DI.RI in quanto per questi impianti la Legge n.46/90 non prevedeva il rilascio della Dichiarazione di Conformità.</p> <p>- Nel caso in cui si debba redigere una DI.RI su un impianto soggetto a progettazione da parte di un Professionista, si deve approntare la prevista documentazione tecnica che in questo caso sarà un "as built" (rilievo dell'eseguito).</p> <p>La DI.RI. può essere firmata:</p> <p>- per tutti gli impianti: da un Professionista iscritto ad un Collegio/Albo professionale per le specifiche competenze tecniche ed esercitante la Professione da almeno cinque anni nel settore impiantistico;</p> <p>- per gli impianti non soggetti a progettazione: da parte di un Professionista o dal Responsabile Tecnico di un'Impresa abilitata che ricopra tale ruolo, nel settore impiantistico a cui si riferisce la DI.RI, da almeno cinque anni (tempo maturato anche presso più Imprese installatrici) e che sia in carica al momento del rilascio della DI.RI.</p>
7.4	La Dichiarazione di Conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.	
7.5	Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.	Per richieste di aumento della potenza impegnata con interventi sull'impianto o per contratti ≥ 6 kW finali (anche senza interventi), nel caso in cui l'impianto sia antecedente alla data del 13.03.1990 può essere allegata la DI.RI.
7.6	Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'art. 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.	<p>L'atto notorio di cui all'art. 6 del DPR 392/94 è stato sostituito dalla DI.RI.</p> <p>Gli atti notori già rilasciati mantengono la propria validità.</p> <p>Per impianti successivi al 13.03.1990 la DI.RI attesta la rispondenza alla "regola dell'arte" al momento della realizzazione dell'impianto</p> <p>Per impianti antecedenti la data del 13.03.1990 in unità abitative la DI.RI attesta la rispondenza ai requisiti minimi imposti dall'art. 6.3 del D.M. 37/08.</p>

Art. 8: Obblighi del committente o del proprietario

8.1	Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	
8.2	Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.	<p>- <i>Diverse circolari M.I. chiariscono che per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08, nell'iter delle le pratiche di prevenzione incendi non è più necessario la presentazione dei modelli DICH.IMP e CERT.IMP in quanto è sufficiente la DI.CO o la DI.RI (istituite per ambienti anche non civili per tutti gli impianti dal D.M. 37/08)</i></p> <p>- Alla DI.CO devono essere allegati i manuali d'uso e manutenzione degli impianti e delle apparecchiature installate.</p>

D.M. n.37/2008


GLI ARTICOLI DEL DECRETO (testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)		NOTE INTERPRETATIVE
8.3	Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'art. 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'art. 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.	
8.4	Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.	
8.5	Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la Dichiarazione di Conformità di cui all'art. 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.	
Art. 9: Certificato di agibilità		
9.1	Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità di cui all'art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.	
Art. 10: Manutenzione degli impianti		
10.1	La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.	<p>- viene chiarito che la manutenzione ordinaria o straordinaria deve essere sempre svolta da persona qualificata.</p> <p>Sono ora vigenti due precisi obblighi giuridici:</p> <p>- obbligo per il Proprietario degli impianti di far eseguire la manutenzione, anche per gli immobili ad uso abitativo.</p> <p><i>N.B.: anche se il Decreto fa richiamo al Proprietario, la manutenzione ordinaria è da intendersi a cura del gestore dell'impianto (Datore di Lav., inquilino, ecc.);</i></p> <p>- è fatto obbligo alle Imprese installatrici di fornire esaustive istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto e delle apparecchiature installate.</p>
10.2	Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della Dichiarazione di Conformità.	
10.3	Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.	
Art. 11: Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della Dichiarazione di Conformità o del certificato di collaudo		
11.1	Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'art. 5 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la Dichiarazione di Conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.	

D.M. n.37/2008

GLI ARTICOLI DEL DECRETO (testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)		NOTE INTERPRETATIVE
11.2	Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.	
11.3	Lo sportello unico di cui all'art. 5 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, inoltra copia della Dichiarazione di Conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112.	
Art. 12: Contenuti del cartello informativo		
12.1	All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'art. 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.	L'obbligo di affissione del cartello, per i lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio, spetta ora all'Impresa (e non più al Committente o Proprietario). <i>N.B.: sul cartello devono essere chiaramente identificabili i dati dell'Impresa e, nel caso di realizzazione di impianti con obbligo di progetto, del professionista iscritto ad Albo professionale</i>
Art. 13: Documentazione (abrogato)		
13.1	I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione	<i>L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 35 comma 2 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112.</i>
Art. 14: Finanziamento dell'attività di normazione tecnica		
14.1	In attuazione dell'art. 8 della Legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il 3% del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 30/06/1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/08/1982, n. 597.	
14.2	La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.	
Art. 15: Sanzioni		
15.1	Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità del dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.	<i>N.B.: sono previste sanzioni diverse rispetto al doppio di quelle previste nell'art. 16 della L.46/90 (vedasi punto successivo).</i>
15.2	Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.	

D.M. n.37/2008

GLI ARTICOLI DEL DECRETO (testo coordinato con le modifiche del D.L. 112/08)		NOTE INTERPRETATIVE
15.3	Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.	Ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, sono da intendersi nulli i contratti inerenti attività regolate dal D.M. 37/08, stipulati da Imprese non abilitate. La facoltà di rivalsa è riservata al Committente.
15.4	La violazione reiterata 3 volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.	
15.5	Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.	
15.6	All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.	
15.7	Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'art. 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.	
Abrogazioni correlate al D.M. n.37/08		
		<ul style="list-style-type: none"> - Sono abrogati ai sensi dell'art. 3.1. del D.M. 300/06 e L.17/07: - artt. da 107 a 121 del DPR 380/01 (capo V "norme per la sicurezza degli impianti") - la L.46/90 ed il relativo regolamento (DPR 447/91, con l' esclusione degli artt. 8 (finanziamento attività di normazione tecnica), 14 (verifiche), ai sensi del quale i comuni con più di 10.000 abitanti devono effettuare verifiche in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno, 16 (sanzioni): raddoppiate nel D.M. 37/08. - L'Albo C.C.I.A.A. dei verificatori ai sensi della L.46/90, decade in conseguenza all'abrogazione dell'art. 9 del DPR 447/91



SEZIONE 2

**VALUTAZIONE CASISTICA E INDIVIDUAZIONE DELLA SCHEDA ESPLICATIVA
CORRISPONDENTE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL D.M. 37/08
DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI**

(Committente/Proprietario, Professionista, Installatore, Comune)

- ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE AI VV.F. (DPR 151/2011)**
- IMPIANTI ELETTRICI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA**

Sub-categoria:

PRODUZIONE,
TRASFORMAZIONE
TRASPORTO,
DISTRIBUZIONE,
UTILIZZAZIONE

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in utenze
domestiche di singole unità abitative con
potenza installata ≤ 6 kW
e
superficie ≤ 400 m²
e
non soggetti a normativa specifica del CEI
(in caso di locali adibiti ad uso medico e/o
con pericolo di esplosione e/o a maggior
rischio in caso di incendio)

SI

SCHEDA
A.1

NO

SCHEDA
A.2

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio,
al terziario e ad altri usi, alimentati
a tensione ≤ 1000 V
e
aventi potenza impegnata ≤ 6 kW
e
aventi superficie ≤ 200 m²

SI

SCHEDA
A.3

NO

SCHEDA
A.4

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in presenza
di lampade fluorescenti a catodo freddo
(insegne luminose): collegate ad impianti
per il quale non vi è obbligo di progetto da
parte di libero professionista
e
aventi potenza complessiva < 1200 VA
resa dagli alimentatori

SI

SCHEDA
A.5

NO

SCHEDA
A.6

Sub-categoria:

PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in edifici
di volume ≤ 200 m³;

SI

SCHEDA
A.7

NO

SCHEDA
A.8

Sub-categoria:

AUTOMAZIONE DI
PORTE, CANCELLI E
BARRIERE

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in
coesistenza con impianti elettrici non
soggetti ad obbligo di progettazione da
parte di Professionista

SI


SCHEDA
A.9

NO

SCHEDA
A.10


Categoria:


**IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI
ELETTRONICI IN GENERE (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera b)**




Categoria:

IMPIANTI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENDE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)









Categoria:

IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera d)



Categoria:

**IMPIANTI GAS, EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE,
VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI**
(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera e)



Categoria:

**IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E
SIMILI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera f)**

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento

SCHEDA F.1

Categoria:

IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera g)

Sub-categoria:

IDRANTI

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in:

- impianti inseriti in un'attività
soggetta al controllo antincendio da
parte dei VV.F
- impianti con numero di idranti > 4

SI

SCHEDA G.2

NO

SCHEDA G.1

Sub-categoria:

APPARECCHI DI RILEVAMENTO

Nuova installazione, rifacimento,
trasformazione e ampliamento in:

- impianti inseriti in un'attività
soggetta al controllo antincendio da
parte dei VV.F
oppure
- impianti con numero di rilevatori >10

SI

SCHEDA G.4

NO

SCHEDA G.3

ESPLICAZIONE STRUTTURA SCHEDE

CATEGORIA IMPIANTISTICA

SUB-CATEGORIA IMPIANTISTICA

Caratteristiche del sito oggetto di intervento

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
VIENE INDIVIDUATA LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO	VENGONO INDIVIDUATI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CUI ALLA PRIMA COLONNA	VENGONO INDIVIDUATI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROGETTISTA ABILITATO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CUI ALLA PRIMA COLONNA	VENGONO INDIVIDUATI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'INSTALLATORE ABILITATO IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CUI ALLA PRIMA COLONNA	VENGONO INDIVIDUATI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMPETENTI UFFICI COMUNALI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI CUI ALLA PRIMA COLONNA

NUMERO SCHEDA

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

utenze domestiche di singole unità abitative con potenza installata $\leq 6\text{kW}$

**e
superficie $\leq 400\text{ m}^2$
e**

non soggetti a normativa specifica del CEI

(locali adibiti ad uso medico e/o con pericolo di esplosione e/o a maggior rischio in caso di incendio)

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento	<p>1) affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ASL ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	<p>Intervento non soggetto a progettazione da parte di Professionista.</p> <p>Si evidenzia però che la presenza anche solo parziale di locali soggetti a normativa specifica richiede il progetto complessivo da parte del progettista.</p> <p>Tutte le attività comprese nell'elenco di cui al DPR 151/2011 (riportato sulla presente guida) sono da ritenersi generalmente "luoghi a maggior rischio in caso di incendio".</p> <p>I locali di estetica e ad uso veterinario sono equiparati all'uso medico</p>	<p>1) possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune. (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente</p>	<p>1) chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione "ti DICO come va compilata la DI.CO")</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste</p>



IMPIANTI ELETTRICI (D.M.n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

utenze domestiche di singole unità abitative con potenza installata > 6kW

e/o

superficie > 400 m²

e/o

soggetti a normativa specifica del CEI

(locali adibiti ad uso medico e/o con pericolo di esplosione e/o a maggior rischio in caso di incendio)

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista della realizzazione del progetto. Si evidenzia che la presenza anche solo parziale di locali soggetti a normativa specifica richiede il progetto complessivo da parte del professionista.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria (affidate a persone qualificate) necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono.</p>	<p>1) Redigere il progetto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa risulti rispondente a quanto effettivamente eseguito, in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera</p> <p>Tutte le attività comprese nell'elenco di cui al D.P.R. 151/2011 (di seguito riportato) sono da ritenersi generalmente "luoghi a maggior rischio in caso di incendio".</p> <p>I locali ad uso veterinario sono equiparati all'uso medico.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati (gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati a quanto realizzato)</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente; in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) chiedere il progetto preliminare del Professionista ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA A.2

IMPIANTI ELETTRICI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA DEL CEI
(locali adibiti ad uso medico, con pericolo di esplosione, a maggior rischio in caso di incendio)

I lavori di nuova installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento di tali impianti è sempre vincolato alla progettazione obbligatoria da parte di Professionista iscritto ad Albo Professionale

LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO

(definizioni tratte dalla norma CEI 64-8 parte 7 sezione 710)

locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (persone ed animali sottoposti ad esame o trattamento medico, incluso quello dentistico), compresi i trattamenti estetici.

LOCALI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

(definizioni tratte dalla norma CEI EN 60079-10)

luoghi in cui è, o può essere, presente un'atmosfera esplosiva (miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche normali, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta) in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per tutelare la sicurezza e la salute degli esposti.

La classificazione di tali luoghi può emergere dalla valutazione dei rischi e della prevenzione esplosioni, da effettuarsi preventivamente alla realizzazione dell'impianto elettrico, in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza (ad es. D.lgs 81/2008, s.m.i.) ed alle norme tecniche CEI vigenti in materia.

AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO

(definizioni tratte dalla norma CEI 64-8 parte 7 sezione 751)

- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali e/o cose.**
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (ad esempio le case con struttura in legno).**
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali.**

In linea generale possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio tutte quelle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, elencate nel D.P.R. 151/2011 (di seguito riportato).

Si precisa però che: anche se non compresi nell'elenco del D.P.R. 151/2011, alcuni ambienti possono comunque essere "a maggior rischio in caso di incendio"; per gli ambienti di lavoro, ad esempio, tale classificazione può emergere dalla valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, da effettuarsi preventivamente alla realizzazione dell'impianto elettrico, in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza (ad es. D.lgs 81/2008, D.M. 10.03.98, s.m.i.).



ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F. (D.P.R. 151/2011)

1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ : b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ : b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg..
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e Televisive
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, alimentati a tensione $\leq 1000V$

e

aventi potenza impegnata $\leq 6 \text{ kW}$

e

aventi superficie $\leq 200 \text{ m}^2$

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	<p>Intervento non soggetto a progettazione da parte di Professionista.</p> <p>Si evidenzia però che la presenza anche solo parziale di locali soggetti a normativa specifica richiede il progetto complessivo da parte del progettista.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione "ti DICO come va compilata la DI.CO")</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, alimentati a tensione > 1000V (cabine elettriche MT/BT)

o
aventi potenza impegnata > 6 kW

o
aventi superficie > 200 m²

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista della realizzazione del progetto.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art.3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono.</p>	<p>1) Redigere il progetto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa risulti rispondente a quanto effettivamente eseguito, in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) Fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati (gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati e rispondenti a quanto effettivamente realizzato)</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare del Professionista (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A., S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA A.4

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

presenza di lampade fluorescenti a catodo freddo (insegne luminose): collegate ad impianti per il quale non vi è obbligo di progetto da parte di libero professionista

**e
aventi potenza complessiva <1200 VA resa dagli alimentatori**

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	Intervento non soggetto a progettazione da parte di Professionista.	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) Fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA A.5

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

presenza di lampade fluorescenti a catodo freddo (insegne luminose): collegate ad impianti per il quale vi è obbligo di progetto da parte di libero professionista

**o
aventi potenza complessiva >1200 VA resa dagli alimentatori**

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista della realizzazione del progetto.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono.</p>	<p>1) Redigere il progetto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa risulti rispondente a quanto effettivamente eseguito, in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati (gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati e rispondenti a quanto effettivamente realizzato)</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare del Professionista (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura \geq 10% del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Edifici $\leq 200 \text{ m}^3$

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	<p>Intervento non soggetto a progettazione obbligatoria da parte di Professionista.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA A.7

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Edifici > 200 m³

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista della realizzazione del progetto.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono.</p>	<p>1) Redigere il progetto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa risulti rispondente a quanto effettivamente eseguito, in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera.</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) Fornire esauritive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati (gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati e rispondenti a quanto effettivamente realizzato)</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente ; in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare del Professionista (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE

Impianti coesistenti con impianti elettrici non soggetti ad obbligo di progettazione

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	Intervento non soggetto a progettazione da parte di Professionista.	<p>1) possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) Predisporre il fascicolo tecnico ai sensi della Direttiva Macchine e rilasciare la "dichiarazione CE di conformità"</p> <p>4) eseguire le verifiche iniziali</p> <p>5) fornire esaurienti istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>6) redigere in modo corretto e completo la DI.CO, compresi gli allegati, per la parte di impianto soggetta al DM 37/08 (linea di alimentazione)</p> <p>7) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione "ti DICO come va compilata la DI.CO")</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA A.9

IMPIANTI ELETTRICI (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera a)

AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE

Impianti coesistenti con impianti elettrici soggetti ad obbligo di progettazione

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista (perito industriale, ingegnere) della realizzazione del progetto.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono.</p>	<p>1) Redigere il progetto della sola linea di alimentazione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa sia rispondente a quanto effettivamente eseguito, anche in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Predisporre il fascicolo tecnico ai sensi della Direttiva Macchine e rilasciare la "<i>dichiarazione CE di conformità</i>" (DI.CE.)</p> <p>4) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>5) Fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>6) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO compresi gli allegati (aggiornati all'eseguito) per la parte di impianto soggetta al DM 3/08 (linea di alimentazione)</p> <p>7) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente (1 o più copie); in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare del Professionista (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione "<i>ti DICO come va compilata la DI.CO</i>")</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE (D.M. n.37/08 art. 1 comma 2 lettera b)

Impianti coesistenti con impianti elettrici non soggetti ad obbligo di progettazione da parte di professionista

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>2) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria (affidate a persone qualificate) necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>4) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	Intervento non soggetto a progettazione da parte di Professionista.	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Dimensionare e realizzare l'impianto a regola d'arte</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) fornire esaurienti istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltrare la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente; in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente.</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare dell'Installatore (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, D.I.A, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste.</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA B.1

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE (D.37/08 art. 1 comma 2 lettera b)

Impianti coesistenti con impianti elettrici soggetti ad obbligo di progettazione da parte di professionista

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
Nuova installazione, rifacimento, trasformazione ampliamento	<p>1) Incaricare un libero professionista (perito industriale, ingegnere) della realizzazione del progetto.</p> <p>2) Affidare i lavori, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08, accertandosi dei requisiti</p> <p>3) Prevedere idonea manutenzione ordinaria e straordinaria (affidate a persone qualificate) necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>3) Nel caso i locali debbano ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO al Comune.</p> <p>5) Inoltrare la DI.CO ad altri Enti (INAIL, ARPA, ecc.) o all'Ente Distributore Energia, quando le pratiche lo richiedono</p>	<p>1) Redigere il progetto conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative</p> <p>2) Aggiornare la documentazione tecnica di competenza in modo tale che la stessa risulti fedele a quanto effettivamente eseguito, in seguito ad eventuali varianti in corso d'opera</p>	<p>1) Possedere i necessari requisiti di abilitazione professionale</p> <p>2) Realizzare l'impianto a regola d'arte ed in osservanza del progetto redatto dal professionista progettista</p> <p>3) Eseguire le verifiche iniziali</p> <p>4) Fornire esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto</p> <p>5) Redigere in modo corretto e completo la DI.CO (modello per Imprese o per Uffici Tecnici Interni, a seconda dei casi) compresi gli allegati (gli elaborati progettuali dovranno essere aggiornati e rispondenti a quanto effettivamente realizzato)</p> <p>6) Nel caso i locali abbiano già agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o completi rifacimenti, inoltra la DI.CO al Comune (2 copie) e al Committente; in caso contrario ne consegna 3 (o più) copie al Committente</p>	<p>1) Chiedere il progetto preliminare del Professionista (schema impianto con descrizione funzionale) ed eventualmente in variante prima dell'inizio lavori autorizzati con P.C, S.C.I.A., ecc.</p> <p>2) Verificare la correttezza e la completezza della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati (tenendo anche conto di quanto riportato nella presente guida alla sezione <i>"ti DICO come va compilata la DI.CO"</i>)</p> <p>3) Inviare la DI.CO alla CCIAA competente per gli opportuni controlli</p> <p>4) Effettuare verifiche, eventualmente anche per mezzo di liberi professionisti, in misura $\geq 10\%$ del numero di agibilità rilasciate ogni anno (nei comuni con più di 10.000 abitanti), segnalando eventuali violazioni per l'applicazione delle sanzioni previste</p>



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA B.2

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)

Impianti di climatizzazione o condizionamento invernale, riscaldamento

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
<p>Installazione di impianto nuovo, di qualsiasi potenza, in edificio nuovo o esistente.</p> <p>Ristrutturazione, ampliamento, trasformazione di impianto di qualsiasi potenza.</p> <p>Nuova installazione di sistemi di produzione di acqua calda sanitaria</p> <p>(Per generatore di calore alimentato a gas vedere anche le schede E.1, E.2, E.3 e E.4)</p> <p>Per generatore di calore alimentato a corrente elettrica vedere anche le schede A.1, A.2, A.3 e A.4)</p>	<p>Incarica il progettista abilitato.</p> <p>Unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla legge deposita presso lo Sportello Unico il progetto corredato della relazione tecnica firmato dal progettista abilitato.</p> <p>Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/2008, accertandosi che abbiano i requisiti.</p> <p>Prevede idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria per conservare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite dall'installatore e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>Per nuove installazioni, se i locali debbono ancora ottenere agibilità/abitabilità, inoltra 2 copie della DI.CO con gli allegati allo Sportello Unico.</p> <p>Inoltra la DI.CO ad altri enti (ARPA, ecc.) quando richiesto.</p> <p>Provvede agli eventuali adempimenti ai fini della prevenzione incendi.</p>	<p>Esegue calcoli e verifiche in materia di contenimento dei consumi energetici in base alla normativa vigente.</p> <p>Progetta l'impianto e redige gli elaborati progettuali conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative.</p> <p>Redige la relazione tecnica come definita dall'allegato E del D.Lgs. 192/2005, (art. 28 della Legge 10/1991) con le valutazioni previste dalla Legge Regionale n.13/2007.</p> <p>Se $P > 35$ kW potrebbe essere necessario predisporre la pratica per la denuncia INAIL.</p> <p>Se $P = o > 100$ kW allega la diagnosi energetica alla relazione tecnica.</p> <p>Se $P > 116$ kW potrebbe essere necessario predisporre la pratica per autorizzazione antincendio V.V.F.</p>	<p>Costruisce l'impianto in conformità al progetto e alla regola dell'arte.</p> <p>Esegue la messa in servizio.</p> <p>Fornisce esaustive istruzioni per uso e manutenzione dell'impianto.</p> <p>Redige in modo corretto e completo la DI.CO e gli allegati.</p> <p>Per nuove installazioni, se i locali hanno già il certificato di agibilità/abitabilità, inoltra due copie della DI.CO allo Sportello Unico del Comune e ne consegna almeno una copia al committente.</p> <p>Negli altri casi ne consegna almeno tre copie al committente.</p> <p>Se $P > 35$ kW, ove richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede ad inoltrarla; ✓allega alla DI.CO l'atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale). <p>Se superficie di apertura dei pannelli solari ≥ 50 m²:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede ad inoltrarla. 	<p>Unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione, riceve e conserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓il progetto (schema, elenco e caratteristiche componenti, piante e sezioni edificio con indicazione impianti); ✓la relazione prevista dall'art. 28 della legge n.10/1991; ✓la diagnosi energetica se $P \geq 100$ kW. <p>Riceve a lavori terminati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓la perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere rispetto al progetto e alla relazione di cui all'art. 28 della Legge n.10/1991; ✓la Dichiarazione di Conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008, completa degli allegati, tra cui l'eventuale atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale). <p>Invia i documenti agli enti interessati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓copia della DI.CO all'ufficio comunale di competenza; ✓copia della DI.CO alla CCIAA di competenza; ✓l'eventuale atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente.

NOTA: Per la L.R. 13/2007 l'impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Pertanto rientrano nella definizione anche gli impianti alimentati da termocucina o termocamino ed i caminetti con tubazioni di distribuzione dell'aria calda.



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA C.1

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE


(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)

Impianti di climatizzazione o condizionamento invernale, riscaldamento

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
<p>Sostituzione di generatore di calore con $P \geq 35$ kW</p> <p>(rifacimento parziale di impianto)</p> <p>(Per generatore di calore alimentato a gas vedere anche le schede E.1, E.2, E.3 e E.4 Per generatore di calore alimentato a corrente elettrica vedere anche le schede A.1, A.2, A.3 e A.4)</p>	<p>Incarica il progettista abilitato.</p> <p>Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/2008, accertandosi che abbiano i requisiti.</p> <p>Provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria per conservare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'installatore e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>Se i locali debbono ancora ottenere agibilità/abitabilità, inoltra 2 copie della DI.CO con gli allegati allo Sportello Unico.</p> <p>Inoltra la DI.CO ad altri enti (ARPA, ecc.) quando richiesto.</p> <p>Provvede agli eventuali adempimenti ai fini della prevenzione incendi.</p> <p>Se, nei casi indicati al punto 1.4.17 dell'allegato alla DGR 46-11968, l'impianto è privo di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, provvede affinché siano realizzati gli interventi necessari ed invia al Comune la comunicazione prevista.</p> <p>Per l'adempimento degli obblighi può farsi assistere da professionisti, ma può delegare la responsabilità solo nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Esegue calcoli e verifiche in materia di contenimento dei consumi energetici in base alla normativa vigente.</p> <p>Progetta la parte di impianto oggetto dei lavori e redige gli elaborati progettuali conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative.</p> <p>Redige la relazione tecnica come definita dall'allegato E del D.Lgs. 192/2005, (art. 28 della Legge 10/1991) con le valutazioni previste dalla L. R. n.13/2007.</p> <p>Predisporre la pratica per la denuncia INAIL ove richiesto.</p> <p>Se richiesto, progetta e redige gli elaborati progettuali relativi ad eventuali varianti.</p> <p>Se $P \geq 100$ kW allega la diagnosi energetica alla relazione.</p> <p>Se $P > 116$ kW potrebbe essere necessario predisporre la pratica per autorizzazione antincendio</p>	<p>Incarica il progettista di predisporre la pratica per la denuncia INAIL e provvede alla denuncia stessa.</p> <p>Esegue i lavori in conformità al progetto e alla regola dell'arte.</p> <p>Esegue le verifiche previste dalla legislazione e dalla regola dell'arte.</p> <p>Esegue la messa in servizio.</p> <p>Fornisce esaustive istruzioni per uso e manutenzione.</p> <p>Redige in modo corretto e completo la DI.CO ed i relativi allegati.</p> <p>Nel caso di generatori di calore alimentati da combustibile, allega alla DI.CO l'atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).</p> <p>Se i locali hanno già il certificato di agibilità/abitabilità, inoltra due copie della DI.CO allo Sportello Unico del Comune e ne consegna almeno una copia al committente. Negli altri casi ne consegna almeno tre copie al committente.</p>	<p>Riceve prima dell'inizio dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓il progetto (schema, elenco e caratteristiche componenti, piante e sezioni dell'edificio con indicazione degli impianti); ✓la relazione prevista dall'art. 28 della Legge 10/1991; ✓la diagnosi energetica se $P \geq 100$ kW . <p>Riceve a lavori terminati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓la perizia asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione prevista dall'art. 28 della Legge n.10/1991; ✓la Dichiarazione di Conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008, completa degli allegati tra cui, nel caso di generatori di calore alimentati da combustibile, l'atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006; ✓la comunicazione prevista nei casi indicati al punto 1.4.17 dell'allegato alla DGR 46-11968 (se ci sono le condizioni). <p>Invia i documenti agli enti interessati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓copia della DI.CO all'ufficio comunale di competenza; ✓copia della DI.CO alla CCIAA di competenza; ✓l'eventuale atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente.



C.so Nizza, 37 – Cuneo – Tel 0171 697102 – Fax 0171 697512



Porta Buderus a casa tua

Trasforma il luogo in cui vivi in un sistema basato sull'utilizzo di generatori ad energia rinnovabile quali caldaie, pompe di calore, impianti solari termici, impianti a pannelli radianti che migliorano la qualità abitativa e riducono l'impatto ambientale.

www.buderus.it

Il calore è il nostro elemento

Buderus

Robert Bosch S.p.A. – Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna 35, 20149 Milano – Tel.02 4886111 – buderus.italia@buderus.it

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)

Impianti di climatizzazione o condizionamento invernale, riscaldamento

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
<p>Rifacimento parziale di impianto. (sostituzione di generatore di calore con potenza < 35 kW oppure rifacimento di altre parti di impianto di qualsiasi potenza)</p> <p>(Per generatore di calore alimentato a gas vedere anche le schede E.1, E.2, E.3 e E.4 Per generatore di calore alimentato a corrente elettrica vedere anche le schede A.1, A.2, A.3 e A.4)</p>	<p>Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/2008, accertandosi che abbiano i requisiti.</p> <p>Prevede idonea manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per conservare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'installatore e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>Se i locali debbono ancora ottenere agibilità/abitabilità, inoltra 2 copie della DI.CO con gli allegati allo Sportello Unico.</p> <p>Inoltra la DI.CO ad altri enti (ARPA, ecc.) quando richiesto.</p> <p>Se, nei casi indicati al punto 1.4.17 dell'allegato alla DGR 46-11968, l'impianto è privo di termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, provvede affinché siano fatti gli interventi necessari ed invia al Comune la comunicazione prevista.</p> <p>Per l'adempimento degli obblighi può farsi assistere da professionisti, ma può delegare la responsabilità nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Intervento non soggetto a progettazione da parte di professionista.</p> <p>Tuttavia, in caso di rifacimento di parti di impianto con potenza superiore a 35 kW, potrebbe essere necessario predisporre la pratica per la denuncia INAIL.</p>	<p>Redige il progetto come previsto al comma 3, art. 7, del D.M. 37/2008.</p> <p>Esegue i lavori e le verifiche finali in conformità alla legislazione e alla regola dell'arte.</p> <p>Esegue la messa in servizio.</p> <p>Fornisce esaustive istruzioni per uso e manutenzione.</p> <p>Redige in modo corretto e completo la DI.CO ed i relativi allegati.</p> <p>Se i locali hanno già il certificato di agibilità/abitabilità, inoltra due copie della DI.CO allo Sportello Unico del Comune e ne consegna almeno una copia al committente. Negli altri casi ne consegna almeno tre copie al committente.</p> <p>Se $P > 35$ kW, ove richiesto, incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede alla denuncia stessa.</p> <p>Se superficie di apertura dei pannelli solari ≥ 50 m²: ✓incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede alla denuncia stessa.</p>	<p>Riceve a lavori terminati:</p> <p>✓la Dichiarazione di Conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008, completa degli allegati tra cui schema dell'impianto ed elenco e caratteristiche dei componenti;</p> <p>✓la comunicazione prevista nei casi indicati al punto 1.4.17 dell'allegato alla DGR 46-11968 (se ci sono le condizioni).</p> <p>Invia i documenti agli enti interessati, in particolare:</p> <p>✓copia della DI.CO all'ufficio comunale di competenza;</p> <p>copia della DI.CO alla CCIAA di competenza.</p>

NOTA: Per la L.R. 13/2007 l'impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Pertanto rientrano nella definizione anche gli impianti alimentati da termocucina o termocamino ed i caminetti con tubazioni di distribuzione dell'aria



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA C.3

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

(DM. 37/08 art. 1, comma 2, lettera c)

Impianti di condizionamento, di refrigerazione, di climatizzazione aventi qualsiasi potenzialità

TIPO DI LAVORO	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O PROPRIETARIO	OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA PROGETTISTA	OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE	FUNZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
<p>Installazione, rifacimento, trasformazione, ampliamento di impianto dotato di canna fumaria collettiva ramificata.</p> <p>(Per frigorifero ad adsorbimento alimentato a gas vedere anche le schede E.1, E.2, E.3, E.4. Per frigorifero alimentato ad energia elettrica vedere anche le schede A.1, A.2, A.3 ed A.4)</p>	<p>Incarica il progettista abilitato. Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, D.M. 37/2008, accertandosi che abbiano i requisiti.</p> <p>Prevede idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie per conservare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza previste, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'installatore e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.</p> <p>Nel caso i locali debbono ancora ottenere agibilità/abitabilità, per nuove installazioni o rifacimenti, inoltra 2 copie della DI.CO con gli allegati allo Sportello Unico.</p> <p>Inoltra la DI.CO ad altri enti (ARPA, ecc.) quando richiesto.</p> <p>Provvede agli eventuali adempimenti ai fini della prevenzione incendi.</p>	<p>Progetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'impianto o la parte interessata dai lavori; ✓ l'eventuale canna fumaria e tutte le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense; ✓ le eventuali aperture/condotti di ventilazione e/o aerazione dei locali. <p>Redige gli elaborati progettuali conformemente alle vigenti disposizioni legislative e normative.</p> <p>Se richiesto, progetta e redige gli elaborati progettuali relativi ad eventuali varianti.</p> <p>Nel caso di adsorbitori alimentati a combustibile, se $P > 35$ kW potrebbe essere necessario predisporre la pratica per la denuncia INAIL.</p>	<p>Esegue i lavori in conformità al progetto e alla regola dell'arte.</p> <p>Esegue le verifiche previste dalla legislazione e dalla regola dell'arte.</p> <p>Esegue la messa in servizio.</p> <p>Fornisce esaustive istruzioni per uso e manutenzione.</p> <p>Redige in modo corretto e completo la DI.CO e gli allegati.</p> <p>Per nuove installazioni o rifacimenti, se i locali hanno già il certificato di agibilità/abitabilità, inoltra due copie della DI.CO allo Sportello Unico del Comune e ne consegna almeno una copia al committente. Negli altri casi ne consegna tre copie al committente.</p> <p>Se $P > 35$ kW, ove richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede all'inoltro stessa; ✓ allega alla DI.CO l'atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale). <p>Se superficie di apertura dei pannelli solari ≥ 50 m² incarica il progettista per la redazione della denuncia INAIL e provvede all'inoltro della stessa.</p>	<p>Nel caso di lavori subordinati a S.C.I.A., permesso di costruire, D.I.A. o altra comunicazione analoga prevista dalla normativa vigente, unitamente a tali documenti riceve il progetto (schema, elenco e caratteristiche dei componenti, piante e sezioni dell'edificio con indicazione degli impianti).</p> <p>A lavori terminati riceve la Dichiarazione di Conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 37/2008, completa degli allegati, tra cui l'eventuale atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).</p> <p>Invia i documenti agli enti interessati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ copia della DI.CO all'ufficio comunale di competenza; ✓ copia della DI.CO alla CCIAA di competenza; ✓ l'eventuale atto previsto dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente.



Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Cuneo

SCHEDA C.4